

Torino, lì 6 febbraio 2015

Prot. n. 1878

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera inerenti l'intervento di realizzazione del collegamento della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto, compresi la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo - CUP J11C06000070003 - CIG 6050380386- (gara 71-2014). Bando di gara n. 2014/S 249-442343 del 24/12/2014 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, il disciplinare di gara prevede tra i requisiti economici, finanziari e tecnici, tra l'altro, lavori appartenenti alle diverse classi e categorie.

Si chiede, in virtù di quanto già più volte ribadito dall'ANAC, per cui nell'ambito della stessa categoria classi superiori ricomprendono quelle di grado inferiore:

- se la classe V.02 riguardante la viabilità ordinaria con grado di complessità 0,45, che nelle tabelle di comparazione viene equiparata alla ex VI a, possa essere sostituita con la categoria VI b, viabilità speciale con grado di complessità 0,75;

- se la classe E.01 con grado di complessità 0,65, che nelle tabelle di comparazione viene equiparata alla ex I a-I b, possa essere sostituita con le categorie I c e I d di complessità rispettivamente 0,95 e 1,20.

Si precisa quanto segue:

Vista la *Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria" e della deliberazione del 3 maggio 2012, n. 49 "Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27"*, contenente i criteri interpretativi dell'ANAC in materia, si precisa che, con riferimento alle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità" di cui alla Tabella Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al D.M. 143/2013, nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In merito al quesito 2:

Si chiede di confermare quanto segue:

- 1) in virtù di quanto previsto dalla Determina N. 5 del 27/07/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, i requisiti relativi alla classe e categoria VIa ed alla classe e categoria Ia/Ib possono essere soddisfatti rispettivamente con requisiti riguardanti la classe e categoria VIb e la classe e categoria Ic, in quanto riguardanti interventi della stessa natura ma tecnicamente più complessi;*
- 2) Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti ai punti 9.I.1), 9.I.2) e quanto richiesto al punto 15 lettera b) del Disciplinare di gara, i professionisti cui verranno affidate le funzioni di "direttore dei lavori", di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" ex art.92, d.lg.81/08 (in possesso dei requisiti ex art. 98, d.lgs. 81/08), di Direttore operativo, per le opere Edili e relative opere connesse, di Direttore operativo per le opere Impiantistiche e relative opere connesse, di Direttore operativo per le opere di Viabilità e relative opere connesse, di Direttore operativo per le opere con qualifica di Geologo e relative opere connesse, di Direttore operativo, con funzioni di Noise Manager, di Direttore operativo, per le opere di Interconnessione Ferroviaria e di Ispettore di cantiere, possono essere professionisti consulenti legati al concorrente con contratto a progetto da attivarsi in caso di aggiudicazione e vincolati allo stesso all'atto della presentazione della offerta con opportuna scrittura privata;*
- 3) il concorrente, ivi inclusi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, i collaboratori a progetto, ovvero i professionisti proposti in organico al GDLCSE può/possono aver svolto attività di progettazione definitiva o aver svolto incarichi di consulenza inerente la medesima opera;*
- 4) con riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnici di partecipazione (art. 253, comma bis, D.lgs.163/06 e s.m.i.) la tipologia di servizi indicati al punto 9.II) lettera b) è equivalente alla tipologia di servizi indicati alla lettera c);*
- 5) con riferimento al punto 15 comma c) e comma d):*
 - possano ritenersi equivalenti n. 1 facciata formato A3 e n. 2 facciate formato A4 fermo restando il rispetto del formato testo per la relazione illustrativa indicato al comma d);*
 - nella medesima documentazione possano essere utilizzati sia formati A3 sia formati A4;*
 - le copertine, gli indici e la pagina riepilogativa della relazione illustrativa possono essere sia di formato A3 che di formato A4*

Si precisa quanto segue:

- 1) Si veda la risposta fornita al quesito n. 1.*
- 2) Come noto, l'art. 61, c. 3 del d.lgs. n. 276/2003, nel disciplinare il c.d. contratto a progetto, stabilisce che «Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».*

Ciò significa, in altre parole, che non può essere assunto con contratto a progetto chi esercita professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in specifici Albi professionali (quali, fra gli altri, quelli riferibili agli architetti e agli ingegneri), tenuti e aggiornati dai rispettivi Ordini, che devono accertare i requisiti per l'iscrizione e provvedono all'eventuale cancellazione o sospensione degli iscritti su cui esercitano un potere disciplinare (art. 2229 del cod. civ.).

Operata tale precisazione, discende che tutti gli incarichi per i quali, a termini del disciplinare di gara (cfr. par. 9.I e 15) e della vigente normativa di settore, è prescritta l'iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordini professionali, non potranno essere affidati dal concorrente con contratto a progetto, essendo al contrario consentite altre forme di collaborazione, purché ammesse dall'ordinamento".

3) Atteso che il Codice degli Appalti prevede, all'art. 90, comma 8 che "Gli affidatari di incarichi di progettazione *non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; [omissis]*" e che la prevalente opinione giurisprudenziale, in adesione ai principi comunitari, ha statuito che, per pacifico principio generale, le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione in quanto limitative della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita, con la conseguenza che a nulla vale il tentativo di un'estensione analogica a fattispecie non espressamente contemplate (cfr. Tar Piemonte 1510/2008 e CdS., Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 561), si ritiene che sia consentita la partecipazione alla presente procedura dei progettisti e/o raggruppamenti di progettisti che hanno svolto attività di progettazione definitiva o incarichi di consulenza inerente la medesima opera.

4) I servizi richiesti sono quelli indicati e descritti al paragrafo 9.II) del Disciplinare di gara lettere b) e c), e più precisamente con riferimento ai servizi di cui alla lettera b) "*[omissis] servizi di direzione dei lavori comprensivi di misurazione e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione [omissis]*" e con riferimento ai servizi di cui alla lettera c) "*[omissis] servizi di direzione dei lavori comprensivi di misurazione e contabilità [omissis]*"

5) In merito a quanto richiesto, si conferma che:

- per la relazione illustrativa indicata al punto 15, comma d) si ritengono equivalenti n. 1 facciata formato A3 e n. 2 facciate formato A4 fermo restando il rispetto del formato testo;
- fermo restando le indicazioni del Disciplinare di gara, possono essere utilizzati, all'interno della medesima documentazione tecnica, sia formati A3 che formati A4;
- in merito alla relazione illustrativa, le copertine, gli indici e la pagina riepilogativa possono essere sia di formato A3 che di formato A4.

In merito al quesito 4:

Il disciplinare di gara prevede a pag. 21 che la "relazione tecnica illustrativa non debba superare le 20 facciate, oltre indice e copertina, di testo numerate, composte da massimo 25 righe per pagina e 80 colonne per riga n carattere leggibile dimensione 12) redatte in formato A4 (ciascuna di una sola facciata,) "ecc..."

Si chiede se tali indicazioni risultano essere corrette ed in tal caso maggiori specificazioni circa le 25 righe e 80 colonne per riga.

Si precisa quanto segue:

Il dato presente nel Disciplinare di gara è corretto. Le 80 colonne per riga si riferiscono al numero di lettere e spazi che devono essere presenti su ogni singola riga del documento presentato.

In merito al quesito 5:

- 1) Al paragrafo 7. ORGANICO MINIMO RICHiesto è indicato n.1 Direttore Operativo con funzioni di Noise Manager siamo a chiedere quali specifici requisiti, di legge e non, deve avere la figura richiesta.*
- 2) Al paragrafo 9.II). punto a) viene richiesto il fatturato "del decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando (2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2012-2013-2014)", siamo a chiedere chiarimento in merito a quali anni devono essere presi a riferimento, in quanto gli anni dal 2004 al 2014 sarebbero 11 e negli anni riportati tra parentesi risulta escluso il 2011.*
- 3) Al paragrafo 9.III) punto (iii) viene riportato "Per quanto concerne il requisito di cui al precedente punto 9.II. lettera c) (non frazionabili), fermo quanto previsto dall'art. 253, comma 15 bis, d.lgs.163/06, in caso di soggetti temporaneamente raggruppati, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati", siamo a chiedere se i 2 servizi per ogni categoria devono essere portati da un solo soggetto tra quelli temporaneamente raggruppati, oppure possono essere portati da 2 soggetti diversi.*
- 4) Al paragrafo 9.V). è precisato che "i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente", siamo a richiedere se siano valutati quei servizi ancora in corso, ma per i quali si abbia una certificazione da parte dell'Appaltatore per la parte di servizi svolta.*
- 5) Nel Modello B è richiesto l'elenco del personale, si richiede se debbano essere inseriti anche i soci.*
- 6) Nel Capitolato d'Oneri all'Art. 3 Modalità esecutive del servizio, punto.2 è riportato che "Il Direttore Lavori (...) restituisce al committente, a lavori ultimati, gli elaborati as-built (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera) in formato cartaceo e su DVD, con files in formato modificabile e in pdf;". Nello Schema di Contratto all'Art.2, punto 4, lettera f) è riportato che è ricompreso nell'Incarico "l'assistenza nella redazione e nella raccolta di tutti gli elaborati "AS BUILT" da allegare al progetto esecutivo e trasmettere alla Stazione Appaltante, quale integrazione al fascicolo del piano di manutenzione dell'opera realizzata." Si richiede di chiarire quale sia il compito del DL in merito agli elaborati di AS BUILT.*

Si precisa quanto segue:

- 1) Si precisa che fermo restando quanto indicato nella documentazione di gara, il Direttore Operativo con funzioni di Noise Manager avrà la funzione di gestire le problematiche legate al rumore*

all'interno del cantiere e fungere da mediatore ambientale interfacciandosi con i cittadini. Tale figura dovrà essere un tecnico esperto in tematiche ambientali, in possesso di esperienza specifica nel settore della valutazione del rischio legato agli agenti fisici negli ambienti di lavoro e nei cantieri, in particolare del rumore.

2) Il termine temporale di riferimento è il decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando (2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014).

3)) In caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo il possesso del requisito di cui al paragrafo 9.11 lett c) (c.d. "servizi di punta") può essere dimostrato dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che ogni singolo servizio (di ciascuna coppia di servizi per ogni cl. e cat.) non è ulteriormente frazionabile e pertanto dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati. Non risulta quindi necessario che uno dei soggetti temporaneamente raggruppati debba avere comunque svolto integralmente un servizio in tutte le classi e categorie, ma è necessario e sufficiente che un servizio di ciascuna coppia dei c.d. servizi di punta, sia stato integralmente svolto da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati

4) Come disciplinato dall'art. 263, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e riportato al paragrafo 9.V) del Disciplinare di gara *"i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente"*, e pertanto non sono valutabili quei servizi ancora in corso, per i quali si abbia una certificazione da parte dell'Appaltatore per la parte di servizi svolta.

5) Nell'elencazione del personale non è necessario inserire i soci.

6) Si precisa e premette che il progetto AS BUILT viene redatto dall'impresa appaltatrice dell'opera. Il compito del DL in merito a tale aspetto, è quello di assistere l'appaltatore stesso nella redazione di tutti gli elaborati progettuali, al fine di poter verificare in progress la correttezza tecnica e l'effettiva rispondenza con l'opera realizzata. Tale progetto AS BUILT dovrà poi essere trasmesso dal DL, effettuate tali verifiche tecniche, quale integrazione al fascicolo del piano di manutenzione dell'opera realizzata.

In merito al quesito 6:

1. *Si richiede se, nell'ambito dell'offerta tecnico amministrativa, sia possibile utilizzare un lavoro svolto tra il 1998 e il 2001 come servizio attestante la professionalità del concorrente.*
2. *Si richiede se il mancato inserimento nella busta amministrativa del PassOE sia motivo di escussione della sanzione pecuniaria.*

Si precisa quanto segue:

- 1) Con riferimento a quanto richiesto al paragrafo 15 "BUSTA B – OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA" del Disciplinare, relativamente alla documentazione attestante la

professionalità del concorrente, si specifica che l'arco temporale a cui fare riferimento per la presentazione dei servizi significativi da presentare, qualificabili come affini a quello oggetto dell'affidamento, è il medesimo di quello utilizzato per attestare il possesso dei requisiti economico-finanziari, e pertanto il decennio calendariale antecedente la pubblicazione del bando. Non è dunque possibile presentare servizi svolti tra il 1998 e il 2001.

2) Il mancato inserimento nella busta amministrativa del PassOE, non costituendo elemento essenziale ai fini della partecipazione alla gara, non è motivo di escussione della sanzione pecuniaria.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sergio MANTO

fb/dc

SCR